



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Guida operativa DNSH_Le *check list*

Unità di missione Next generation EU

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione devono essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura e fino al completamento della realizzazione degli interventi.

Per **assicurare il rispetto dei vincoli DSNH** in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- ✓ **indirizzino, a monte del processo, gli interventi** in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza (es. negli avvisi per il finanziamento di progetti);
- ✓ **adottino criteri conformi nelle gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- ✓ **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione**, in relazione ad ogni singolo M&T, del rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

LA GUIDA OPERATIVA - funzione

- Al fine di **assistere le amministrazioni** preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR è stata redatta una **Guida operativa** (Circolare RGS n.32 del 30/12/ 2021).
- Con circolare RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, è stato pubblicato l'aggiornamento della Guida operativa MEF.

LA GUIDA OPERATIVA - le *check list*

- Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite *check list*.
- Ciascuna scheda tecnica è infatti accompagnata da una *check list* di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.
- Ogni *check list*, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive.
- Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la *check list* contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.
- Le *check list* con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.

Check list relativa alla scheda tecnica n. 1 – Nuove costruzioni - Regime 1

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici					
Tempi di assegnazione della verifica	n.	Elemento di controllo	DATA (gg/mm/aaaa)	Commento obbligatorio in caso di NO	
In sede	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici di uso produttivo a verde elettrico o • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; • attività nell'ambito del sistema di cambio di usi con emissioni del CO ₂ che generano emissioni fugate; e l'efficienza energetica non ridurrà i pertinenti parametri di riferimento; • attività connesse alle tecniche di flussi, agli inceneritori ¹ o agli impianti di trattamento meccanico biologico ²			
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire l'aggiornamento dei requisiti di efficienza energetica compresi nella tecnica tecnica?			
	3	E' stato redatto report di analisi dell'adattabilità in conformità alla base guida riportata all'appendice 1 della Guida Operativa?			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica della ristrutturazione 2021-2027			
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei criteri minimi (CMR) per l'edilizia è garantito con DM 27 giugno 2021 e 256, Giuris. 140 del 14 giugno 2022, assieme del rapporto dei rischi 6.5.2.8 e 6.5.2.9. Sono presenti nell'elenco degli elementi di verifica nella base guida.				
	4	E' stato presentato l'elenco di impianti ed edifici con specifiche tecniche e agli standard riportati?			
	5	E' stato redatto Piano d'azione rifiuti che consideri i requisiti necessari specificati nella scheda?			
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di dissuasione/trasparenza fine vita specificati nella scheda tecnica?			
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e a seconda impiegati?			
	8	E' presente un piano di gestione di contaminazione?			
	9	E' stato condotto una verifica dei consumi di legno con definizione delle precise condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciato sotto accreditamento per l'origine, origine, certificazione di prodotto e rilascio sotto accreditamento della provenienza da recupero/rifiuti)?			
	10	E' confermato che le localizzazioni dell'opera non costringono delle aree di rischio indicate nella scheda tecnica?			
	11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto profilo della biodiversità o in prossimità di aree, hanno richiesto le aree di riserva, in stato sulla verifica predefinita, mediante consultazione delle autorità, dell'ente di tutela di specie (Fauna e Flora) in grado di attuare nella loro area naturale o nella loro area dell'UE?			
	12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a valutazione di incidenza (DM 16/7/2017)?			
13	Per aree naturali protette (quali siti monumentali, parchi regionali, parchi regionali, aree marine protette ecc.), è stato richiesto il ruolo della legge ambientale?				
In sede	14	E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ricevuta da soggetto abilitato con la quale certifica la classificazione di edificio ad energia quasi zero?			
	15	E' presente un'informazione di oggetto abilitato che l'edilizia di prestazione energetica globale non rinnovabile (DPR) dell'edilizia è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero Energy Building)?			
	16	Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattamento delle soluzioni della analisi di vulnerabilità e del rischio per il clima indicata?			
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei criteri minimi (CMR) per l'edilizia è garantito con DM 27 giugno 2021 e 256, Giuris. 140 del 14 giugno 2022, assieme del rapporto dei rischi 12.18.19.20 e 21. Sono presenti nell'elenco degli elementi di verifica nella base guida.				
	17	Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti ed edifici con specifiche tecniche e agli standard riportati?			
	18	E' disponibile la relazione finale con l'edilizia dei rifiuti prodotti, dei cui smaltimenti la destinazione ad una operazione "R" nel 10% in caso di demolizione costruttiva?			
	19	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e a seconda impiegati?			
	20	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'edilizia del legno vergine?			
	21	Sono presenti le schede tecniche dei materiali impiegati (da riciclare/rifiuti)?			
	22	Se pertinente, è disponibile l'edilizia dell'edilizia delle azioni mitigative previste dalla VIVA?			

1. A esclusione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardante la produzione di energia elettrica o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto di flussi basati che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato II degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare o non peggiorare" (DNCC/2020/04).

2. Nell'attività che beneficia del sostegno per emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori a pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegare il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabilite nel regolamento di attuazione del DCC/2020/04 della Commissione.

3. La valutazione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico e alcuni quantitativi di azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica e migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti: differenziali di fine di vita di rifiuti nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento delle emissioni di gas serra dell'impianto o un'alterazione della sua struttura o del suo ciclo di vita, come anche prove a bordo di impianti.

4. La valutazione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, costruire (o di scelta per lo stoccaggio) l'edilizia, o recuperare i materiali da materiali di costruzione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento delle emissioni di gas serra dell'impianto o un'alterazione della sua struttura o del suo ciclo di vita, come anche prove a bordo di impianti.

Check list relativa alla scheda tecnica n. 1 – Nuove costruzioni - Regime 2

[illegible][illegible]

IL VADEMECUM IFEL: indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR

NUOVE COSTRUZIONI – MITIGAZIONE – REGIME 1 - SINTESI DEL VINCOLO DNSH

- Se il progetto PNRR è classificato in **Regime 1**, significa che deve contribuire in modo sostanziale all'obiettivo "mitigazione dei cambiamenti climatici" ossia garantire emissioni annue di CO2 equivalente molto basse.
- La Guida operativa prescrive una serie di misure per quanto riguarda la prestazione energetica.
- Tali misure, per quanto riguarda gli edifici pubblici, devono essere comunque integrate con le specifiche tecniche del CAM edilizia.

INTEGRAZIONE DEL VINCOLO DNSH NEL PROGETTO

Relativamente alla mitigazione, per assicurare questa prestazione, il progettista deve, tra l'altro:

- progettare l'edificio in modo che sia garantita una prestazione energetica più efficiente rispetto ai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero), previsti per le nuove costruzioni dal DM 26 giugno 2015. Ciò significa che la domanda di energia primaria globale non rinnovabile deve essere inferiore del 20%, rispetto a quella risultante dal calcolo ai sensi del DM 26 giugno 2015 (edificio di riferimento);
- allegare al progetto quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica, APE asseverata da soggetto abilitato, ecc.);
- allegare al progetto quanto previsto dal CAM edilizia.

ECONOMIA CIRCOLARE - SINTESI DEL VINCOLO DNSH

- Il progetto PNRR non deve arrecare danno significativo all'obiettivo "transizione all'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti". Per questo il PNRR richiede che il nuovo edificio garantisca la minima generazione di rifiuti e l'avvio a preparazione, al riutilizzo e al riciclaggio o altre forme di recupero delle materie non più utilizzabili nel cantiere.
- La Guida operativa prescrive una serie di misure che devono anche essere integrate con il CAM edilizia.

ECONOMIA CIRCOLARE

- Nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione, il progettista dovrà integrare nei documenti progettuali relativi alla gestione del cantiere la specifica tecnica del CAM edilizia “2.6.2 Demolizioni selettiva, recupero e riciclo” che prevede che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato (demolizione selettiva) e avviati a: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, e altri tipi di recupero.
- Applicando la specifica tecnica, il progettista deve anche indicare, nel capitolato speciale d'appalto, gli specifici obblighi del futuro appaltatore dei lavori (contraente), come indicato nella specifica tecnica del CAM edilizia, per quanto riguarda la gestione di queste materie, risultanti dalle demolizioni.

MITIGAZIONE – REGIME 2 - SINTESI DEL VINCOLO DNSH

- Se il progetto PNRR è classificato in **Regime 2**, non deve arrecare danno significativo all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”.
- La Guida operativa prescrive una serie di misure per quanto riguarda la prestazione energetica.
- Tali misure, per quanto riguarda gli edifici pubblici, devono essere, comunque integrate con le specifiche tecniche del CAM edilizia.

INTEGRAZIONE DEL VINCOLO DNSH NEL PROGETTO

Relativamente alla mitigazione, per assicurare questa prestazione, il progettista deve, tra l'altro:

- progettare l'edificio in modo che sia garantita la prestazione energetica prevista per le nuove costruzioni dal DM 26 giugno 2015 (NZEB, edificio a energia quasi zero). Ciò significa che la domanda di energia primaria globale non rinnovabile deve essere pari a quella risultante dal calcolo ai sensi del DM 26 giugno 2015 (edificio di riferimento);
- allegare al progetto quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica, APE asseverata da soggetto abilitato, ecc.);
- allegare al progetto quanto previsto dal CAM edilizia.

ECONOMIA CIRCOLARE

Come per il Regime 1.

IN SINTESI

- La Guida operativa e le *check list* sono strumenti rivolti alle Amministrazioni, ai soggetti attuatori e ai progettisti, che gli operatori economici possono consultare al fine di verificare quali requisiti debbano rispettare e quale documentazione debba essere fornita, posto che i documenti di gara individueranno i requisiti necessari e la documentazione probante;
- Le stesse modalità di individuazione e verifica dei requisiti Dnsh, riportate qui in sintesi e con funzione meramente esemplificativa e non esaustiva per le nuove costruzioni, è prevista in caso di ristrutturazioni e cantieristica generica.

APPROFONDIMENTO scheda tecnica n. 2 – Ristrutturazioni – Regime 1

Elementi di verifica *ex ante*:

- Documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015;
- nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, attestazione di prestazione energetica (APE) *ex ante*;
- simulazione dell'Ape *ex post*;
- nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti;
- nel caso di misure individuali e solo se applicabile alla misura individuale in questione, le componenti sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al Regolamento 2017/1369.

Elementi di verifica *ex post*:

- Attestazione di prestazione energetica(APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
- Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la realizzazione di una delle misure definite.

SEGUE

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale non è previsto un contributo sostanziale (**Regime 2**) i requisiti DNSH da rispettare contemporaneamente sono i seguenti:

- l'intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici;
- l'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Guida operativa DNSH_Le *check list*

Grazie e arrivederci